



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VERCELLI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CARENZO</u>	<u>FRANCO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ANDRIGO</u>	<u>MARIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CAVALLARI</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 15/2019  
depositato il 27/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z010101061 IRPEF-ALTRO 2013  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI  
CORSO DE GASPERI 14

**proposto dai ricorrenti:**

GREPPI MASSIMO  
STRADA SALUGGIA 106 13044 CRESCENTINO VC

**difeso da:**

CARRE' MARGHERITA TERESA  
VIA DON ORIONE 16 C 12039 VERZUOLO CN

**difeso da:**

TOSONI GIANPAOLO  
VIA MONTANARA E CURTATONE N 83 46100 MANTOVA MN

- sul ricorso n. 16/2019  
depositato il 27/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z010101060 IRPEF-ALTRO 2013  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI  
CORSO DE GASPERI 14

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 15/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/11/2019 ore 09:00

N°

120/19

PRONUNCIATA IL:

18-11-19

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 2 DIC 2019

Il Segretario

*[Signature]*



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 15/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/11/2019 ore 09:00

**proposto dai ricorrenti:**

GREPPI FABRIZIO  
STRADA SALUGGIA 104 13044 CRESCENTINO VC

**difeso da:**

CARRE' MARGHERITA TERESA  
VIA DON ORIONE 16 C 12039 VERZUOLO CN

**difeso da:**

TOSONI GIANPAOLO  
VIA MONTANARA E CURTATONE N 83 46100 MANTOVA MN

- sul ricorso n. 17/2019  
depositato il 27/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z010101059 IRPEF-ALTRO 2013  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI  
CORSO DE GASPERI 14

**proposto dai ricorrenti:**

GREPPI DAVIDE  
VIA DOTT AUGUSTO ROSSO 4 13049 TRONZANO VERCELLESE VC

**difeso da:**

CARRE' MARGHERITA TERESA  
VIA DON ORIONE 16 C 12039 VERZUOLO CN

**difeso da:**

TOSONI GIANPAOLO  
VIA MONTANARA E CURTATONE N 83 46100 MANTOVA MN

- sul ricorso n. 154/2019  
depositato il 05/06/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z020101058 IRAP 2013  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI  
CORSO DE GASPERI 14

**proposto dai ricorrenti:**

GREPPI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.  
STRADA SALUGGIA 110 13044 CRESCENTINO VC

**difeso da:**

CARRE' MARGHERITA TERESA  
VIA DON ORIONE 16 C 12039 VERZUOLO CN

**difeso da:**



(segue)

TOSONI GIANPAOLO  
VIA MONTANARA E CURTATONE N 83 46100 MANTOVA MN

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 15/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/11/2019 ore 09:00

Sono presenti il sig. Tosoni Gian Paolo per la parte ricorrente e i sigg. M. Albertan e C. Franza per l'Ufficio

Assiste alla seduta la sig.ra Lorella Novelli, in qualita' di segretario.

FATTO

Preliminarmente si riuniscono i ricorsi presentati dalla Soc. Greppi F.lli Societa' agricola S.S. con quelli presentati dai soci Greppi Massimo, Greppi Fabrizio e Greppi Davide, essendo connessi e consequenziali.

La vertenza viene presentata avverso l'avviso di accertamento n. T7Z020101058 riguardante la Societa', nonche' avverso gli avvisi T7Z020101059, T7Z020101060 e T7Z020101061 relativi ai Soci.

L'avviso di accertamento relativo alla Societa', avente valore economico ammontante ad euro 35.426,00, riguarda la tassazione del reddito prodotto dall'attivita' di produzione di energia elettrica, con utilizzo di biomasse, calcolata sulla base del reddito agrario, e non gia' del reddito di impresa, quale attivita' connessa a quella agricola.

L'Ufficio contesta tale impostazione ritenendo che sia stato violato il principio di prevalenza della produzione agricola propria rispetto alla quantita' di prodotto utilizzata ed acquisita da terzi.

La parte ricorrente nel sostegno della propria tesi dimostra che la produzione utilizzata nell'attivita' energetica ammonta al 39,87% cui aggiunge una franchigia del 39%, comportante quindi una produzione virtuale utilizzata del 78,87%, sottoponendo a tassazione come reddito di impresa il rimanente 21,13%. A seguito di cio' la disputa della vertenza si focalizza sulla modalita' di calcolo del principio di prevalenza. Contesta anche il fatto che l'Agenzia non riconosce, nel proprio avviso, neanche il 39,87 % quale reddito agrario, nonche' contesta l'illegittimita' dell'irrogazione delle sanzioni per carenza di motivazioni. Conclude richiedendo l'annullamento dell'atto impugnato in ogni sua parte, con vittoria delle spese ed onorari di causa.

Controdeduce l'Ufficio contestando l'applicazione della franchigia, secondo quanto emergente dalla Circolare n. 44/2004, in quanto trattasi di fattispecie riconosciuta connessa ai sensi del comma 423 dell'art. 1 della Legge 266/2005, per la quale e' applicabile quanto previsto dalla nuova circolare n. 32/2009 ove il principio della franchigia non viene contemplato. In ordine all'illegittimita' delle sanzioni controdeduce che le stesse trovano ragione come naturale conseguenza della violazione della norma tributaria, le cui motivazioni si trovano nell'ambito dello

stesso avviso di accertamento. Preliminarmente l'ufficio evidenzia la presenza di liticonsorzio necessario tra la societa' ed i soci, essendo questi ultimi consequenziali alla prima, richiedendo la riunione.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna delle spese, maggiorate del 50% per rifusione del procedimento di mediazione.

#### OSSERVA IL COLLEGIO

Preliminarmente accoglie l'istanza di riunione, trattandosi di vertenze connesse e consequenziali.

Il punto cardine della vertenza e' l'individuazione del principio di prevalenza della produzione propria rispetto a quella proveniente da terzi, al fine di rendere applicabile il beneficio di utilizzo del reddito agrario nell'ambito di attivita' connessa a quella agricola.

Come gia' messo in evidenza l'attivita' di produzione di energia elettrica e' stata definita connessa a quella agraria a seguito della emanazione dell'art. 1, comma 423, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), con previsione di assoggettamento a tassazione su base catastale delle attivita' ex art. 32, comma 2 lett. c) del TUIR di tutte quelle attivita' di cui all'art. 2135 del Codice Civile, applicabile purché venga verificato il principio della prevalenza.

Con precedente Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/2004 si estrapola quanto segue in ordine al soddisfacimento del principio di prevalenza, soprattutto nel caso in cui tale prevalenza non fosse concretamente raggiunta:

*“omissis.....Qualora non fosse soddisfatta la condizione della prevalenza, occorrera' distinguere il caso in cui l'attivita' connessa abbia ad oggetto beni che rientrano tra quelli elencati nel decreto ministeriale dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi.*

*Si ritiene, infatti, che nella prima ipotesi operi la c.d. franchigia e, quindi, siano da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'art. 32 i redditi provenienti dall'attivita' di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantita' prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo;.....i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantita' eccedenti saranno da determinarsi analiticamente ai sensi dell'art. 56 del TUIR.”*

Prosegue:

*“Nel caso in cui l'attivita' di trasformazione e manipolazione riguardi beni che non rientrano tra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, si e' del parere che, non essendo soddisfatto il principio della prevalenza, esplicitamente richiesto dal*

*menzionato articolo 56-bis del TUIR, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa da determinarsi analiticamente in base all'art. 56 del TUIR."*

Successivamente alla definizione della produzione di energia elettrica da biomasse agricole quale attivita' connessa, e' stata emanata la circolare n.32/2009 in cui il principio di prevalenza viene riconfermato, richiamando le circolari 44/2002 e 44/2004, senza piu' alcun cenno sulla possibilita' di applicare alcuna franchigia, ragion per cui si ritiene che la prevalenza della produzione propria debba essere effettiva e non virtuale come nei prodotti ricompresi nei vari D.M. succedutisi.

Nel caso di che trattasi, pur rifacendosi a quanto enunciato nella circolare 44/2004 risulta chiaro che per tutte le produzioni non inserite in apposito Decreto Ministeriale, da emanarsi con frequenza biennale, non sia applicabile il principio della franchigia in quanto la produzione di energia elettrica da biomassa, pur definita attivita' connessa, non e' stata mai inserita nei decreti di che trattasi, il cui ultimo risale al 13.2.2015.

Si conviene che sulla base di quanto previsto dalla circolare 44/2004 la ditta ricorrente abbia correttamente operato, con un calcolo che di fatto non viene contestato per quanto riguarda la percentuale di produzione reale, ma che si sia avvalsa di un procedimento di calcolo non attinente alla produzione di che si tratta, la cui prevalenza deve essere reale e non virtuale, con applicazione di una franchigia prevista solo per determinate produzioni rientranti in appositi decreti ministeriali.


In ordine poi alla illegittimita' delle sanzioni ritiene in effetti che le stesse siano insite nel contenuto stesso dell'avviso di accertamento e quindi non necessitino di autonoma motivazione.

Per quanto riguarda i ricorsi riuniti riguardanti i soci seguono conseguentemente il giudicato principale sulla societa', cui sono intimamente connessi.

Scioglie la preliminare riserva.

PQM

Respinge i ricorsi riuniti e determina in euro 2400,00 le spese di giudizio a carico delle parti soccombenti.

  
IL PRESIDENTE

  
IL RELATORE